



# COMUNE DI LULA

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI proposta n.ro 8 del 10/06/2021  
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

**Oggetto:** DETENZIONE ANIMALI NEL CENTRO ABITATO

## IL SINDACO

**VISTO** l'art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro";

**VISTO** l'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, come modificato per effetto del D.L. n. 92/2008 convertito in Legge n. 125/2008, che, in deroga alle disposizioni del comma 1, dispone " Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è' sostituito dal seguente: «Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma";

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana e il Regolamento di Igiene e Sanità;

**VISTO** il D.P.R. n° 915 del 10.09.1982 e s.m.e i;

**VISTO** l'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265;

**CONSIDERATO** che per poter attuare un programma di prevenzione, profilassi e lotta contro gli insetti e le infezioni da essi trasmessi, occorre adottare delle misure idonee affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi;

**PRESO ATTO** delle diverse segnalazioni da parte dei cittadini inerenti la presenza di animali, all'interno e/o vicini al centro abitato, detenuti presso cortili e lotti di terreno nelle immediate vicinanze delle abitazioni private;

**VISTA** la necessità di provvedere in merito alla tutela della salute, dell'incolumità pubblica e dell'ambiente al fine di evitare l'insorgere di disagi ed inconvenienti di natura igienico sanitaria;

## ORDINA

All'interno del centro abitato è assolutamente vietato detenere e allevare animali di diversa specie quali: equini, bovini, ovini, caprini, suini ed animali da cortile quali polli, piccioni e conigli.

Potranno tenersi detti animali in piccoli allevamenti solo nelle vicinanze delle case coloniche, delle abitazioni sparse ad una distanza non inferiore a 100 metri dal perimetro urbano.

La violazione della predetta ordinanza è comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma: da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento adottato in materia.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e reso noto mediante affissione di manifesti nelle vie cittadine e sul sito web del Comune di Lula e viene notificato a:

- Stazione C.C. Lula
- Stazione CFVA Lula.

**IL SINDACO**

LULA, 10/06/2021



Il Sindaco  
SINDACO CALIA MARIO